

Regolamento agri marmiferi: la proposta di Legambiente

ART. 1 – Principi

1. Con la denominazione "Agri Marmiferi Comunali" si indicano tutte le zone montane del Comune di Carrara le cui superfici erano un tempo beni collettivi delle Vicinanze di Carrara.
Gli agri marmiferi comunali comprendono perciò anche i c.d. Beni Estimati di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1/2/1751 (beni allora iscritti all'estimo da almeno venti anni). Ne sono esclusi solo gli agri privati, mai appartenuti alle Vicinanze.
2. Gli agri marmiferi comunali fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Carrara.
Nel rispetto della loro originaria natura di demanio civico, le concessioni assegnate dal Comune mantengono la finalità primaria di apportare benefici alla comunità carrarese.
A tal fine, a differenza di altri distretti minerari, il Comune disciplina la coltivazione degli agri marmiferi mirando a massimizzare i benefici di natura economica, occupazionale, sociale e ambientale per la comunità carrarese.
3. L'esercizio delle cave di marmo negli agri marmiferi comunali avviene attraverso concessioni amministrative regolate dalle seguenti disposizioni ed è consentito esclusivamente per l'estrazione di marmo in blocchi.
In assenza di concessione l'esercizio delle cave non è ammesso. Entro sei mesi il Comune bandisce, per ogni cava, la gara pubblica prevista dall'art. 9 e, una volta espletata, rilascia le concessioni, complete del relativo disciplinare.
4. Oggetto della concessione è l'area appartenente al patrimonio indisponibile del comune, che viene data in uso al concessionario, dietro corresponsione di apposito canone.
5. Si intende per cava il complesso estrattivo oggetto di ciascuna autorizzazione all'escavazione e di un'unica concessione.
Al fine della razionalizzazione dell'attività estrattiva il Comune accorpa tutti i mappali di ogni cava in un'unica concessione.

ART. 2 – Ricerca

1. La ricerca di cave negli agri marmiferi comunali è riservata all'iniziativa del Comune.
Il Comune, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, bandisce un'apposita gara per la ricerca di nuove cave; il bando specifica le modalità di partecipazione, i criteri di aggiudicazione e gli obblighi da rispettare nella ricerca.
Un'apposita commissione di nomina comunale esamina le offerte, attribuisce loro il punteggio per ogni criterio specificato nel bando (economico, tecnico, professionalità impiegate, ecc.) ed individua così la miglior offerta. L'incarico di ricerca è assegnato al vincitore dal Comune.
2. L'esito della ricerca è favorevole soltanto in caso di accertamento delle condizioni necessarie per la escavazione di marmo in blocchi.
3. Il Comune, qualora intenda concedere la coltivazione della cava così individuata, bandisce la gara pubblica prevista dall'art. 9.

ART. 3 – Controversie

1. Eventuali controversie tra concessionari o tra essi e il Comune vengono istruite da una Commissione presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, e composta da un rappresentante della

Camera di Commercio, dal dirigente del Settore Marmo con funzioni di segretario, da un rappresentante dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione, da un rappresentante della A.S.L. (S.P.I.S.L.L). La Commissione resta in carica per la durata del Consiglio Comunale, e riferisce alla Giunta Comunale nel termine di due mesi dalla presentazione delle opposizioni. Contro le decisioni assunte dalla Giunta comunale sulle controversie è previsto il ricorso al TAR da parte degli interessati.

ART. 4 – Concessioni: adempimenti preliminari

1. L'Ufficio Cave del Comune invita l'aggiudicatario della gara pubblica di cui all'art. 9 a produrre l'intera documentazione richiesta dalle leggi della Regione Toscana per le autorizzazioni all'escavazione e, con il concorso del richiedente, provvede a delimitare la zona necessaria alle esigenze della cava e dei suoi servizi.
2. Nel contempo vengono richiesti ed acquisiti tutti i pareri e nulla osta necessari per l'apertura di cava nella zona di cui trattasi, con le modalità previste dalle leggi della Regione Toscana.
3. L'Ufficio Cave del Comune redige apposita planimetria corredata di relazione tecnica, contenente l'estensione dell'area da concedere, le superfici da escavare, gli accessi e l'indicazione delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo del marmo in scaglie e allo stoccaggio protetto (dagli agenti atmosferici) di terre e marmettola (onde evitare la loro dispersione nell'ambiente e il rischio di inquinamento delle sorgenti). Qualora, successivamente alla deliberazione della concessione, il concessionario abbia necessità di spostare le aree di stoccaggio sopra indicate per esigenze di lavorazione, provvederà a darne comunicazione al Comune e, decorsi dieci giorni dalla comunicazione, procederà agli spostamenti, fatta salva la successiva attività di verifica e controllo da parte del Comune nell'esercizio dei poteri previsti dalle leggi della Regione Toscana. La planimetria e la relazione vengono allegate all'atto di concessione. La documentazione acquisita ai sensi delle leggi della Regione Toscana sarà utilizzata per il successivo procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'escavazione.

ART. 5 – Rilascio della concessione

1. La concessione viene deliberata dal Consiglio Comunale entro il termine massimo di sei mesi dalla conclusione della gara pubblica. Il suo rilascio è subordinato al rispetto degli strumenti urbanistici e ai vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici previsti dalla legge.
2. L'atto di concessione deve indicare:
 - a) L'ubicazione, la superficie e i confini della cava;
 - b) La durata della concessione;
 - c1) L'entità del canone e quella del contributo di cui alla L.R. 78/98 (entrambe espressamente specificate) e le rispettive modalità di esazione;
 - c2) Gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione e le prescrizioni cui il concessionario deve attenersi;
 - d) La disciplina dello sfruttamento degli scarti della lavorazione;
 - e) Le quantità minima e massima di blocchi estraibili ogni anno e per l'intera durata della concessione;
 - f) La percentuale dei blocchi che il concessionario è tenuto a lavorare (segazione o altre lavorazioni) localmente. Il mancato rispetto di questa disposizione è sanzionato con una riduzione, di pari entità percentuale, della quantità massima di blocchi estraibile l'anno successivo.
3. Entro, due mesi dalla delibera consiliare di concessione, il richiedente deve comunicare per scritto la sua accettazione; in difetto di ciò decade da ogni diritto. L'atto formale di concessione, con l'allegato disciplinare, deve essere trascritto.
4. Le spese del procedimento concessorio fanno carico al richiedente.
5. Il Comune persegue gli obiettivi di un'escavazione di qualità e del potenziamento della filiera del marmo, riconducendo l'escavazione nell'ambito del distretto locale di lavorazione del marmo, contrastando le tendenze in atto di trasformazione in mero distretto minerario. A tal fine:
 - a) Fissa un tetto al marmo estraibile dal complesso delle cave carraresi, riducendolo gradualmente a 700.000 t/anno;

- b) Nel perseguire questo obiettivo di riduzione dell'escavazione il Comune privilegia la dismissione delle cave che producono più detriti e un maggiore impatto ambientale (paesaggistico, speleologico, inquinamento delle sorgenti, ecc.).

ART. 6 – Condizioni

1. La concessione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) L'area concessa è indivisibile.
 - b) La zona di naturale compluvio denominata "fossa" può essere usata dalle cave frontiste come zona di transito nei limiti e con le modalità previste dalla concessione e dai piani di coltivazione approvati. Non vi è consentito lo scarico di scaglie, terre o altri detriti, nemmeno come stoccaggio temporaneo. La sua manutenzione e la sua sicurezza fanno carico agli utenti.
 - c) Il concessionario è unico responsabile dei danni derivanti dall'esercizio della cava e dalla mancata custodia.
 - d) Ove la concessione venga data a una società di persone, questa deve indicare un unico soggetto per tutti i rapporti con il Comune. In caso di morte del concessionario i suoi eredi dovranno nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con il Comune: ove ciò non avvenga nel termine di quattro mesi dall'apertura della successione, uno degli eredi o il Comune potranno chiedere la nomina dell'unico rappresentante al Presidente del Tribunale.
 - e) La concessione, nell'arco della sua durata, è trasferibile per atto tra vivi, solo se preventivamente autorizzata dalla Giunta Comunale. È anche trasferibile per successione "mortis causa".
 - f) Il concessionario ha l'obbligo di tenere la cava in attività. Si considera inattiva la cava quando non sia stata lavorata con più operai per almeno otto mesi continui nel biennio. L'inattività non sarà sanzionabile in tutti i casi di eventi eccezionali e di forza maggiore. Sui motivi dell'inattività e sulla loro rilevanza decide la Giunta Comunale sentita la Commissione di cui all'art. 3. Ove sia necessario sospendere le lavorazioni, il concessionario ne darà notizia al Comune; la Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3, potrà autorizzare la sospensione per un periodo determinato.

ART. 7 – Conduzione diretta

1. Il concessionario non può concedere ad altri soggetti la coltivazione della cava che è tenuto ad esercitare direttamente. Sono perciò vietati l'affitto della cava, la subconcessione in qualsiasi forma, e l'appalto della coltivazione.
È ammessa esclusivamente la conduzione diretta della cava, da parte del titolare (persona fisica o società); non sono ammesse deleghe.
2. E' consentito l'appalto di singole operazioni come ad esempio la pulizia e la messa in sicurezza delle tecchie, degli strapiombi e delle zone pericolose, e altre opere di messa in sicurezza, l'asportazione delle scaglie, la costruzione e manutenzione delle strade di arroccamento.
3. In caso di morte del concessionario o di sua comprovata inabilità, e la concessione venga fatta oggetto di rinuncia, i rinzianti avranno diritto ad un indennizzo per le migliorie e addizioni apportate alla cava sfruttabili dal concessionario subentrante. L'indennizzo verrà determinato da un collegio arbitrale di natura irrituale. Tale collegio sarà composto da tre arbitri che saranno nominati rispettivamente uno dal concessionario rinunciante, uno dal concessionario subentrante ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente del Collegio, sarà indicato congiuntamente dai due arbitri di parte. In caso di mancato accordo sul nominativo da designare provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale di Massa su istanza dei due arbitri di parte od anche di uno solo di essi. La sede dell'arbitrato sarà Carrara nel luogo fissato dal Presidente del Collegio; il termine per il deposito del lodo è fissato in centottanta giorni dall'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. Per quanto qui non regulate si applicheranno le norme previste dal Codice di Procedura Civile. L'obbligo del versamento dell'indennizzo sarà posto come condizione della nuova concessione come meglio precisato nell'art. 12.

ART. 8 – Ipoteca, esecuzione forzata

1. Il diritto del concessionario, previa autorizzazione della Giunta Comunale, può essere oggetto di ipoteca ed esecuzione forzata immobiliare.

L'atto di pignoramento immobiliare deve essere notificato anche al Comune. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi a favore e a carico del concessionario risultanti dall'atto di concessione e dal presente regolamento.

2. In caso di caducazione di concessioni aventi per oggetto cave ipotecate, le concessioni stesse saranno aggiudicate al miglior offerente mediante regolare gara. Il prezzo ricavato resterà a disposizione dei creditori fino alla concorrenza dei loro crediti.
Con l'aggiudicazione della gara e il deposito del prezzo l'iscrizione dell'ipoteca sarà cancellata a cura e spese dell'acquirente.
3. Il diritto del concessionario è altresì soggetto ad esecuzione forzata in caso di fallimento. In tale ipotesi il curatore deve dare comunicazione al Comune anche agli effetti delle necessarie autorizzazioni.

ART. 9 – Gara pubblica

1. La concessione ha durata di dieci anni.
2. Alla scadenza la concessione sarà aggiudicata al miglior offerente mediante regolare gara, con canone base per tonnellata –suscettibile di solo rialzo– corrispondente al valore di mercato (secondo la previsione dell'art. 32, comma 8, legge 23 dicembre 1994, n. 724) e stabilito dal Comune in base alle stime dell'Osservatorio dei prezzi di cui all'art. 15. La gara può essere bandita a partire da un anno prima della scadenza.
3. La miglior offerta è giudicata da una apposita Commissione tenendo conto dell'offerta economica, della percentuale di blocchi che il concorrente si impegna a lavorare in loco (attribuendo un punteggio maggiore al territorio carrarese rispetto a quello del restante comprensorio apuoversiliese), del piano di coltivazione e valorizzazione, delle garanzie e degli altri impegni presentati dai concorrenti.

ART. 10 – Aggiornamento del canone

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere al comune il canone per tonnellata stipulato nell'aggiudicazione della gara, rideterminato su base biennale in base all'indice ISTAT di aumento dei prezzi.
2. Ove la concessione riguardi soltanto parte della superficie afferente alla cava, che comprende altro o altri appezzamenti di comprovata proprietà privata, la determinazione del valore è compiuta in relazione alla produzione dell'intera cava, costituente, nel suo complesso, un'unica unità produttiva, salvo individuazione del canone in ragione del rapporto tra superficie oggetto della concessione e superficie totale.

ART. 10 bis – Determinazione del canone base

Il canone base per la gara pubblica è determinato con le seguenti modalità:

- a) per ciascuna cava sono stabilite (in base ai dati comunque in possesso del comune o, all'occorrenza, acquisiti con indagine diretta) la qualità, la tipologia e le caratteristiche merceologiche dei prodotti nella loro misura proporzionale.
- b) si determina quindi il valore unitario medio della produzione, come sopra individuata, con riferimento ai prezzi di mercato per ciascuna qualità e tipologia dei prodotti, così come indicati dall'Osservatorio dei prezzi di cui all'art. 15.
- c) al valore della produzione così stabilito, riportato all'area oggetto della concessione ai sensi del comma 2 del precedente art. 10, si applica, per ottenere il canone base dell'asta, un'aliquota progressiva, non inferiore al 5% per i marmi di qualità scadente e non inferiore al 10% per quelli di qualità pregiata.
- e) Per la rideterminazione biennale del canone, entro il mese di febbraio di ogni biennio, il Comune notifica al concessionario il canone dovuto, con lettera raccomandata spedita entro il mese di aprile.
- f) Se il concessionario non intende accettare il canone così determinato, il Comune dichiara decaduta la concessione e procede ad una nuova assegnazione mediante gara pubblica.

ART. 10 quater – Eventi eccezionali

1. Qualora, nel corso dell'anno, si verificano eventi pregiudizievoli di carattere eccezionale, di essi si tiene conto nella nuova determinazione del canone in quanto e per quanto essi abbiano influito sul valore unitario della produzione.

ART. 10 quinquies – Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere eseguito dal concessionario all'atto dell'asportazione dai bacini marmiferi dei materiali costituenti la produzione della cava, al passaggio attraverso la pesa. Lo stesso concessionario può tuttavia delegare, per il pagamento relativo a scaglie e terre, un altro soggetto di gradimento del Comune.
2. In pendenza delle operazioni di rideterminazione del canone, e fino a che non siano trascorsi trenta giorni dalla notificazione del nuovo canone eseguita ai sensi del precedente art. 10 bis, comma e), il pagamento al passaggio della pesa verrà commisurato al canone relativo all'anno precedente, salvo adeguamento a quello successivamente rideterminato in via definitiva e salvo conguaglio al termine dell'anno.

ART. 11 – Rinuncia e decadenza

1. La rinuncia alla concessione deve farsi con dichiarazione da notificare al Comune nella forma degli atti giudiziari, e produce effetto dalla data della notificazione.
Il rinunciante è costituito custode della cava e non può modificarne lo stato né svolgere lavori di coltivazione.
Il Sindaco prescrive al rinunciante tutti i lavori necessari per la sicurezza dei luoghi e per la risistemazione dell'ambiente, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione.
2. Il Comune dichiara la decadenza della concessione nei seguenti casi:
 - a) per il mancato pagamento del canone riferito ad un'annualità;
 - b) per la cessione, non autorizzata, della concessione;
 - c) per inattività della cava, ai sensi dell'art. 6, lettera f), del presente regolamento;
 - d) per aver affittato la cava o parte di essa;
 - e) per grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione;
 - f) in caso di gravi inadempienze previste dalle leggi in materia della Regione Toscana.
3. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito da parte della Giunta comunale, da attuare entro tre mesi dalla notizia dell'inadempimento, con assegnazione, al concessionario, di un termine non inferiore a trenta giorni per le proprie controdeduzioni. Successivamente, previo esame di tali controdeduzioni, se presentate, sentita la Commissione di cui all'art. 3, la Giunta comunale formula la propria proposta al Consiglio comunale che assume la decisione definitiva con delibera che deve essere notificata al concessionario. Per l'esecuzione dei conseguenti adempimenti, deve essere assegnato al concessionario medesimo un termine non inferiore a sessanta giorni decorrenti da tale notificazione.

ART. 12 – Documenti per la gara

1. Alla scadenza della concessione (o prima nel caso di rinuncia, di decadenza o di abbandono) la cava sarà nuovamente concessa, mediante esperimento della pubblica gara prevista dall'art. 9. Insieme alla domanda i concorrenti dovranno far pervenire al Comune, a mezzo lettera raccomandata, i seguenti documenti:
 - a) piano indicativo di coltivazione della cava, con indicazione dei mezzi da impiegare, dei programmi di lavoro e della forza lavorativa da impiegare;
 - b) dimostrazione dell'idoneità tecnica della Ditta concorrente a mezzo di apposita documentazione;
 - c) offerta per le opere e le attrezzature esistenti in cava e per i lavori preparatori sfruttabili, da pagarsi al concessionario precedente in 5 annualità al tasso ufficiale di sconto, con adeguamento annuale alle variazioni dello stesso sulla base della media ponderata annua;
 - d) percentuale di blocchi che si impegna a lavorare localmente in proprio o affidandoli ad aziende locali (quale % nel territorio del Comune di Carrara e quale % nel comprensorio apuo-versiliese) ed eventuali contratti stipulati con esse;
 - e) eventuali progetti di valorizzazione della cava e/o del marmo estratto;

- f) eventuali accorgimenti per minimizzare l'impatto ambientale dell'escavazione;
 - g) ogni altro elemento caratterizzante o qualificante della loro offerta.
2. le modalità della gara saranno fissate in apposito Regolamento del Consiglio Comunale.
 3. A parità del punteggio di gara, assegnato dalla Commissione di cui all'art. 9 comma 3, avranno la preferenza nell'ordine, il concessionario uscente, i concessionari di cave e i proprietari confinanti in attività.
 4. Per quanto non disposto ai punti precedenti i rapporti fra concessionario rinunciante, decaduto o scaduto, e il Comune, e i rapporti fra vecchi e nuovi concessionari, vengono regolati per analogia dalla disposizioni contenute nella Legge Mineraria del 1927.

ART. 13 – Campo di applicazione

1. Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento le concessioni di escavazione sugli agri collettivi appartenuti nel periodo estense alle Vicinanze di Carrara (alle quali è poi subentrato il Comune di Carrara).
Sono perciò disciplinate dal presente Regolamento:
 - a) le concessioni livellarie di cave stipulate dal Comune di Carrara e dalle soppresse Vicinanze di Carrara;
 - b) gli agri marmiferi le cui occupazioni di fatto sono state sanate dall'editto di Maria Teresa Cybo Malaspina del 1/2/1751 (Beni Estimati);
 - c) altri agri comunque occupati da possessori senza titolo concessorio (cave concordate e cave contestate).
 Sono escluse dal Regolamento solo le cave di comprovata proprietà privata, aperte in terreni mai appartenuti alle Vicinanze.
2. Il Comune rilascia un'unica concessione per ogni cava, includendo in essa tutti i mappali necessari ad un piano di escavazione unitario, coerente e razionale, tenuto conto delle moderne esigenze tecnologiche, produttive e ambientali. A tal fine accorpa le concessioni interessate.
3. Al fine di razionalizzare le modalità di escavazione, lo sfruttamento dei sottoprodotti, lo smaltimento dei detriti, la viabilità e i servizi, il Comune accorpa gradualmente le cave fino a giungere, nell'arco di dieci anni, ad un piano di escavazione unico per ogni sottobacino marmifero.

ART. 14 – Sanzioni

1. Qualora la coltivazione degli agri in concessione prosegua oltre la scadenza il concessionario è sanzionato con il pagamento del corrispettivo del marmo trasportato a valle nel periodo di attività non concessa (senza detrarre le spese sostenute in tale periodo) e non sarà ammesso a partecipare alla successiva gara di aggiudicazione della concessione; il marmo eventualmente giacente in cava diviene di proprietà comunale.
2. Nel caso in cui i concessionari non provvedano direttamente alla coltivazione della cava ai sensi dell'art. 7, comma 1, del presente regolamento, il Comune dichiara decaduta la concessione e li esclude dal partecipare alla successiva gara di aggiudicazione.

ART. 15 – Osservatorio dei prezzi, controlli

1. Al fine di individuare il reale valore del marmo sul mercato nazionale e internazionale il Comune istituisce l'Osservatorio dei prezzi del marmo, assegnando ad esso il personale necessario. Per ogni qualità di marmo, l'Osservatorio acquisisce il prezzo di vendita di ogni blocco seguendone i passaggi di proprietà, nonché i prezzi di vendita dei lavorati; effettua inoltre controlli incrociati (raffronti tra cave e tra intermediari, documenti contabili, ecc.). L'Osservatorio verifica l'attendibilità dei dati acquisiti, li valida, li elabora e fornisce al Comune il valore di mercato di ogni qualità di marmo, necessario per stabilire il valore del canone base per indire la gara pubblica di assegnazione delle concessioni. Segnala inoltre al Comune e all'Agenzia delle entrate i dati ritenuti di dubbia attendibilità che possono essere indizi di evasione, elusione fiscale, danno erariale.
2. Il Comune istituisce un sistema di tracciabilità (fisica e contabile) di ogni singolo blocco, anche ricorrendo alla videosorveglianza (in particolare in entrata ed uscita di ogni cava) e ad opportuni dispositivi software che utilizzano tecnologie informatiche (es. microchip applicati ai blocchi,

GPS, ecc.).

I dati acquisiti sono finalizzati a:

- a) individuare il reale valore di mercato del marmo, seguendo più puntualmente il valore di mercato di ogni blocco nei singoli passaggi di proprietà;
 - b) contrastare la vendita in nero del marmo ed altre pratiche che arrecano danno all'erario comunale o statale;
 - c) consentire in futuro la transizione ad un sistema di pagamento del canone commisurato all'effettivo valore di mercato di ogni singolo blocco estratto.
3. Il Comune ricorre altresì ad altre moderne tecnologie per un controllo più efficace dell'escavazione (ad es. laser scanner 3D, LIDAR, Mobile Mapping System) per verificare i volumi estratti annualmente da ogni cava.

ART. 16 - Norme transitorie

1. Le concessioni già espressamente rilasciate ai sensi del Regolamento (Deliberazione n. 88 del 29/12/1994 e s.m.i.) alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno proseguire fino alla scadenza concessa purché i titolari si adeguino integralmente alle altre disposizioni del presente Regolamento (comprese quelle economiche).
A tal fine, entro sei mesi il Comune sottopone ai titolari il nuovo disciplinare di concessione, compresa la rideterminazione del canone. La mancata accettazione del disciplinare comporta la decadenza della concessione.
2. Per le cave che operano in regime di autorizzazione (prive della concessione di cui al comma 1), invece, il Comune provvede entro sei mesi a bandire la gara prevista dall'art. 9.
3. Qualora l'Osservatorio dei prezzi non abbia ancora definito il canone base da utilizzare per la gara, il Comune lo definisce sulla base di sue stime del valore di mercato, con l'aliquota progressiva prevista dall'art. 10 bis.
4. Nelle more della stesura del regolamento di gara previsto dall'art. 12, comma 2, la gara viene espletata sulla base di un bando predisposto dagli uffici comunali.